

**ARTICOLATO NORMATIVO “A REGIME”
PER LA TUTELA DEGLI INSIEMI
DEL COMUNE DI BOLZANO**

Art. 1 - La tutela degli insiemi del territorio comunale di Bolzano

(1) La tutela degli insiemi di Bolzano è finalizzata alla valorizzazione dei caratteri strutturali e della memoria storica e culturale della città e del suo territorio ed è definita ai sensi dell'art. 25 della L.P. 13/97 e successive modifiche, con riferimento all'elenco, alla mappa e alle schede che fanno parte integrante della normativa stessa.

Art. 2 - L'elenco e la mappa degli insiemi sottoposti a tutela

(1) Sono sottoposti alla speciale tutela secondola presente normativa tutti gli insiemi richiamati nell'elenco analitico e rispettivamente rappresentati graficamente nella mappa generale costituita dalle planimetrie allegate. La mappa è strumento probante per l'esatta perimetrazione dell'insieme e, di conseguenza, è considerato insieme tutelato l'intero complesso di elementi fisici e funzionali, naturali e artificiali, materiali ed immateriali, tipologici e morfologici che rientrano nel perimetro graficamente rappresentato.

(2) L'elenco e la mappa, come qui allegati, sono strumentazione formale della pianificazione comunale, giuridicamente vigente e cogente fino a nuova ed eventuale rielaborazione sottoposta ad approvazione di legge.

Art. 3 - La scheda

1) Ciascun insieme sottoposto a tutela è corredato da una scheda che ne descrive i caratteri peculiari e ne elenca gli indicatori di qualità.

(2) L'apparato descrittivo della scheda, in quanto espressione delle “ragioni della tutela”, costituisce di fatto la base normativa per la valutazione della ammissibilità delle trasformazioni in funzione di criteri di qualità valoriale.

Art. 4 - L'organo di valutazione per gli insiemi

(1) Per il presidio scientifico-culturale e per la gestione dei procedimenti amministrativi della disciplina di tutela degli insiemi del Comune di Bolzano è costituito uno speciale organo di valutazione che è preposto a pronunciarsi su tutta la materia.

(2) Tale organo è costituito dalla Commissione Edilizia Comunale integrata da tre membri esperti in materie storiche, artistiche, architettoniche ed ambientali, eletti dal Consiglio Comunale secondo le procedure usate per la nomina dei membri canonici della Commissione Edilizia, su una rosa di nominativi, corredata dai curricula, proposti dal Sindaco.

(3) L'organo di valutazione dovrà pronunciarsi su:

- ogni progetto edilizio ed urbanistico relativo ad interventi di trasformazione che interessano gli insiemi sotto tutela, come meglio specificato nei successivi articoli;
- eventuali controversie circa l'interpretazione della disciplina;
- future manovre di integrazione e modifica della disciplina generale di tutela degli

- insiemi;
- progetti di qualsiasi tipo che siano caratterizzati da particolare impatto qualitativo sull'identità storico-culturale e sulla qualità peculiare della città e del territorio comunale.

(4) Il lavoro dell'organo di valutazione è regolato dalle procedure vigenti per i lavori della Commissione Edilizia (numero legale, presidenza dell'Assessore, presenza dell'esperto provinciale, verbalizzazione, deliberazioni a maggioranza, ecc.) salvo quanto meglio precisato al comma 6 dell'art. 7.

Art. 5 - Definizione degli interventi ammissibili

(1) Sugli insiemi tutelati contenuti nella mappa e nel relativo elenco sono ammessi interventi di manutenzione e di ripristino nonché interventi di valorizzazione. Essi vengono distinti in due diverse categorie:

I.P.C. Interventi Programmaticamente Conservativi

Sono quegli interventi che intendono limitarsi a lavori "leggeri", puntualmente limitati a singole parti dell'insieme, tali comunque da non incidere sugli elementi valoriali dello stesso;

I.P.T. Interventi Programmaticamente Trasformativi

Sono quegli interventi di trasformazione possibile dell'insieme o di sue parti significative, con interventi anche radicali e estesi, tali comunque da incidere sugli elementi valoriali dell'insieme.

(2) Per ciascuna delle due tipologie di intervento è prevista una specifica e diversa procedura.

Art. 6 - Procedura per gli Interventi Programmaticamente Conservativi

(1) Gli **I.P.C.** sono riconducibili alla fattispecie indicata e regolata dalla L.P.13/97 art. 59 come interventi lettera a, b, c (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo) nonché ad interventi diversi che non incidono sostanzialmente sulla trasformazione del paesaggio.

(2) In quanto tali sono ammessi alla procedura ordinaria per il rilascio della concessione edilizia, con normale progetto canonico da sottoporre alla Commissione Edilizia, che li esaminerà tenendo conto della "scheda dell'insieme" e potrà coerentemente approvarli.

(3) Qualora la valutazione della Commissione Edilizia rilevi la presenza di caratteri trasformativi dell'insieme ovvero elementi di contrasto con la "scheda descrittivo-normativa" dell'insieme, il progetto viene rinviato alla procedura speciale come I.P.T.

Art. 7 - Procedura per gli Interventi Programmaticamente Trasformativi

(1) Gli **I.P.T.**, si propongono dichiaratamente di superare i limiti del "restauro e risanamento conservativo", accedendo alle declinazioni progettuali della "ristrutturazione edilizia ed urbanistica", riconducibili alla fattispecie indicata e regolata dall' art. 59, comma 1, lettere d – e della L.P. 13/97 Fanno capo a questa categoria anche interventi diversi nonché opere che incidono sostanzialmente sulla trasformazione del paesaggio quali l'abbattimento di alberature, il dissodamento di boschi, il cambio di coltura, l'alterazione del manto vegetale e della morfologia del terreno.

(2) Tali interventi aprono una "partita progettuale" sulle potenzialità trasformative che devono essere dimostrate ammissibili per l'insieme ai fini della sua valorizzazione.

(3) In quanto trasformativi, tali interventi sono sottoposti ad una procedura speciale per il rilascio della concessione edilizia, esplicitamente basata sul giudizio di qualità del progetto trasformativo in ordine alla sua coerenza con gli elementi valoriali costitutivi dell'insieme (come da scheda descrittivo-normativa) e al raggiungimento di esiti riconducibili alla valorizzazione dell'insieme stesso.

(4) La procedura speciale si fonda necessariamente su un dispositivo progettuale di approfondimento e su un dispositivo valutativo ad alto tasso di competenza.

(5) Il progetto per gli I.P.T., oltre ai documenti del progetto canonico, deve produrre:

- un particolare approfondimento dell'analisi dell'insieme (implementazione della "scheda di insieme");
- una ampia documentazione tematica di sostegno;
- un esauriente rilievo dello stato di fatto fisico, funzionale e morfologico, dell'intero insieme e del suo immediato contesto;
- una dettagliata rappresentazione dell'intervento proposto, con esplicite argomentazioni sui caratteri di valorizzazione.

(6) La valutazione degli I.P.T. sarà svolta in due fasi distinte :

a) la fase dell'istruttoria preventiva è svolta dallo speciale organo di valutazione per gli insiemi (Commissione allargata), in seduta pubblica con modalità dibattimentale in contraddittorio con il progettista; della seduta verrà redatto verbale con allegato referto scritto dei tre membri esperti che esprimeranno il giudizio di ammissibilità dell'intervento con la maggioranza qualificata dei 2/3;

b) la fase della valutazione formale è svolta dalla Commissione Edilizia Comunale riunita in sede propria ed in composizione ordinaria, ai sensi della normativa vigente, tenendo conto del parere obbligatorio ma non vincolante dei tre membri esperti.